

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 478)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1964 (V. Stampato n. 743)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(LEONE)

e dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(FOLCHI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 1964*

Proroga dei contributi dello Stato e di Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contributi dello Stato e degli Enti locali istituiti dalla legge 28 giugno 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna (Triennale di Milano) » ed « Esposizione naziona-

le quadriennali di Roma » per gli esercizi finanziari 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59 e 1959-60, prorogati con legge 21 aprile 1962, n. 210, per gli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, sono ulteriormente prorogati per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

È concesso all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » un contributo straordinario di lire 20.000.000.

Art. 3.

All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1962-63 e cioè: lire 72.900.000 a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; lire 50.000.000 a favore dell'Ente autonomo « La Triennale di Milano » e lire 15.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Esposizione nazionale quadriennale di Roma », nonché a quello di lire 20.000.000 per la concessione del contributo straordinario all'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », si provvede a carico del fondo di cui al capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

All'onere di lire 137.900.000 per la proroga dei contributi a carico dello Stato relativi all'esercizio finanziario 1963-64, determinati negli stessi importi indicati al precedente comma, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.